



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 2026 P17

PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'Organo di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20/12/2024, per il triennio 2024/2027,

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

Vista la richiesta di parere, pervenuta in data 05.08.2026, alla proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028;

Richiamati:

- il verbale n. 38 del 27/11/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 18/12/2025;
- il verbale n. 40 del 27/11/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 18/12/2025;

Visti:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";
- l'art. 6 "Piano integrato di attività e organizzazione" del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione;



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 “Ai sensi dell'[articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#), il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l'art. 91, D.lgs. n. 267/2000 che prevede “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'[art. 76](#), comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente¹;

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 ter della legge 27 dicembre n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

Richiamato l'art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 maggio 2025, n. 69](#);

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero, come da determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione, n. 58 del 14 gennaio 2026.

Preso atto che l'Ente:



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

- ha rideterminato la dotazione organica del personale³⁴⁵ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'[art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006](#), per il triennio 2026-2028, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta del Piano;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, per il triennio 2026-2028, prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 321.986, 86, di cui euro 137.559,93 da collocare nel limite, rispetto al limite di legge pari a euro 316.462,73;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che risulta rispettato:

- l'art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione";
- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001 "E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinato responsabilità erariale. ...";

Rilevato che il limite di cui all'[art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006](#), come modificato dall'[art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014](#), risulta riepilogato come segue:

- anno 2026 euro 6.056.052,08
- anno 2027 euro 5.976.552,20
- anno 2028 euro 5.887.512,88

e dettagliato come riportato nella sottostante tabella:

³ Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...

⁴ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente

⁵ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

PROSPETTO DI CONTENIMENTO SPESA (comma 557, art.1- L. 296/2006 come modificato dall' art.3, c. 5-bis DL 90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014) MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 (estrazione dati 2011-2013 dai questionari conto consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti)									
	Denominazione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	MEDIA TRIENNIO	Bilancio previsione spesa di personale 2026-2028 con FPV	Bilancio previsione spesa di personale 2026-2028 2026	Bilancio previsione spesa di personale 2026-2028 2027	Bilancio previsione spesa di personale 2026-2028 2028
1	Spese di personale(già intervento 01, poi in programmi: 2-3-4-5-6-7-8)	6.860.563,29	6.450.741,25	6.307.794,91	6.539.699,82	8.320.438,04	8.422.799,22	8.670.174,39	8.748.080,37
2	IRAP-Imposte e tasse (già intervento 07, poi in programmi 2-3-4-5-6-7-8)	388.019,50	360.177,29	346.312,33	364.836,37	517.190,44	518.768,51	554.593,85	559.727,19
3	Contratti di somm.ne lavoro (cap. 233)	106.000,00	49.717,52	0,00	51.905,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lavoratori socialmente utili (dal 2013 anche voucher)	58.737,46	44.877,76	47.254,00	50.289,74	70.133,80	70.133,80	70.133,80	70.133,80
5	Spesa per la formazione e missioni					46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
(A)	TOTALE SPESE DI PERSONALE	7.413.320,25	6.905.513,82	6.701.361,24	7.006.731,77	8.953.762,28	9.057.701,54	9.340.902,04	9.423.941,36
1	Diritti di rogito (cap. 2)	37.002,00	34.118,59	30.579,22	33.899,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IRAP su diritti di rogito	2.408,00	2.342,56	2.099,54	2.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Incentivi funzioni tecniche" con oneri ed IRAP CAP 944	86.454,65	46.319,86	28.335,33	53.703,28	71.204,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Spesa per vigili stagionali +oneri finanziati da Imposta di soggiorno	35.443,45	19.809,43	37.918,26	31.057,05	47.130,00	47.130,00	92.500,00	92.500,00
5	Irap su vigili stagionali finanziati da imposta di soggiorno	1.478,00	1.220,38	2.612,80	1.770,39	3.145,00	3.145,00	6.162,50	6.162,50
6	ICI/IMU	0,00	0,00	68.607,01	22.869,00	115.064,80	115.064,80	115.064,80	115.064,80
7	Rinnovi contrattuali 2006 - 2007	266.347,92	254.194,06	280.753,53	267.098,50	291.518,58	291.518,58	290.805,05	290.805,05
8	Rinnovi contrattuali 2008 - 2009	182.871,10	174.533,92	193.246,26	183.550,43	270.720,75	270.720,75	260.771,26	260.771,26
9	Rinnovi contrattuali 2016 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	251.533,83	251.533,83	251.452,14	251.452,14
10	Rinnovi contrattuali 2019 - 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	279.609,91	279.609,91	281.713,44	281.713,44
11	Rinnovi contrattuali 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	423.699,52	423.699,52	370.378,00	370.378,00
12	Fondo rinnovi contrattuali 25-27	63.775,53	50.281,71	38.950,00	51.002,41	319.779,44	319.779,44	435.058,00	524.097,32
13	Fondo rinnovi contrattuali 28-30							372.781,00	455.820,32
14	Lavoro straordinario elezioni rimborso Ministero interno	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,78	18.868,78	30.400,00	30.400,00
15	<u>Quota d'obbligo categorie protette</u>	301.445,32	301.445,32	301.445,32	301.445,32	270.384,64	270.384,64	270.384,64	270.384,64
16	Fondo previdenza completare PERSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	Somme rimborsate da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	139.513,17	139.513,17	132.113,17	132.113,17
18	Spese per la formazione e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
19	Assunzioni decreto crescita (2018-2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	329.765,84	448.954,55	329.765,84	329.765,84
(B)	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	977.225,97	884.265,83	984.547,27	948.679,69	2.896.938,81	3.004.922,97	3.364.349,84	3.536.428,48
(C)	SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE (A - B)	6.436.094,28	6.021.247,99	5.716.813,97	6.058.052,08	6.056.823,47	6.052.778,57	5.976.552,20	5.887.512,88
(C)	MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013		6.058.052,08		riduzione	1.228,61	5.273,51	81.499,88	170.539,20



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'[art. 9, comma 28 del D.L.78/2010](#), così come aggiornato dal [D.L. 113/2016](#), convertito nella [Legge n. 160/2016](#), la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 316.462,73 per gli enti in regola con il vincolo di cui al comma 557 della legge 296/2006;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Desenzano del Garda si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 29.591;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2025) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2023-2024-2025) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) si attesta al 19,85%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella:

IMPORTI		DEFINIZIONI
Spesa del personale 2026 esclusa IRAP e incentivi funzioni tecniche da FPV (emolumenti e oneri), spese in convenzione Segretario, arretrati contrattuali annualità 2024-2025		definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	€ 41.668.747,33	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2024	€ 42.188.880,95	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2025	€ 43.888.546,02	
FCDE RENDICONTO ANNO 2025		€ 3.158.196,14
ENTRATE CORRENTI NETTE		€ 39.423.861,96
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		19,85 %



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Rilevato che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";

Rilevato che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per un ammontare complessivo di n. 196 unità di cui:

- n. 5 dirigenti (di cui 1 a tempo determinato)
- n. 46 unità area funzionari ed elevata qualificazione
- n. 124 unità area degli istruttori
- n. 21 unità area degli operatori esperti

per una spesa complessiva di euro € 7.826.809,70, nel limite del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti/Responsabili competenti, ai sensi degli [articoli 49](#) - 1° comma - e [147 bis del D.Lgs. n. 267/2000](#);

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- *il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;*
- *il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;*
- *il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto:*

1° fattispecie ente virtuoso

l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

Data 05.08.2026

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Paola Corniani

Rag. Marco Mattei

Rag. Luca Maranzana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005